



DIREZIONE PROVINCIALE DI: CASERTA

UFFICIO TERRITORIALE DI: CASERTA

Registrazione di Atto Privato

Il 25/09/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEJ , serie 3 , numero 1230

data di stipula: 27/08/2026

ident.vo telematico: TEJ26L001230000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 93131620614

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

93131620614	MSTSFN79P25B963R			
-------------	------------------	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200 , 00

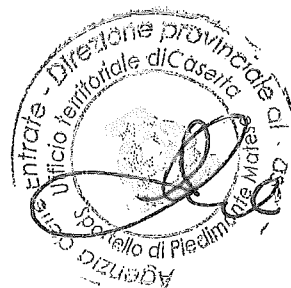
Imposta di Bollo: 0 , 00

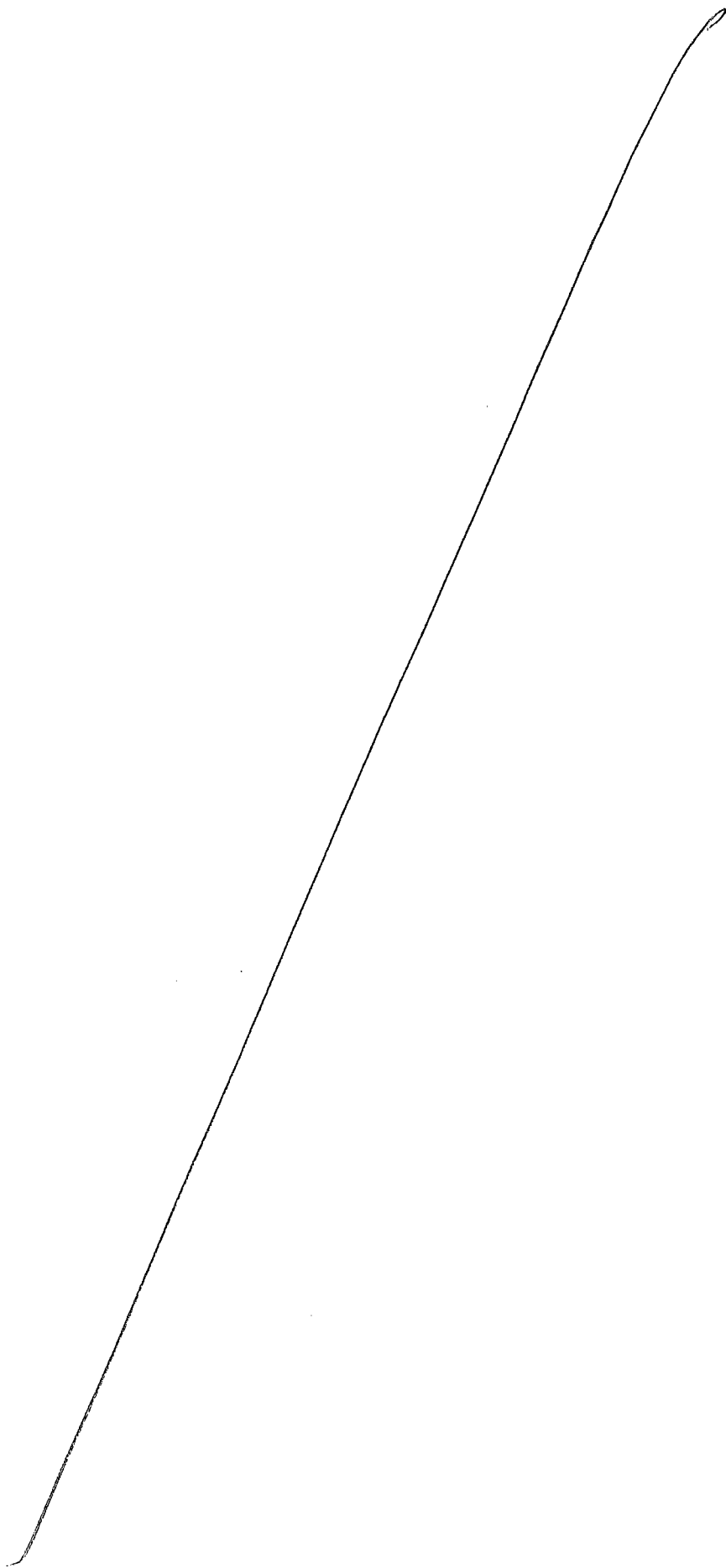
Altre imposte: 0 , 00

Sanzioni: 0 , 00

Interessi: 0 , 00

Modalità di pagamento: Modello F24







VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL' ASSOCIAZIONE
AGRICOLTORI PAVESI

L'anno 2026 il giorno 27/08/2026 alle ore 23:00
in prima convocazione presso la sede legale in
Piano di Monte Ima (CS) in Piazza XXI Maggio 1860
si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci
dell'Associazione Agricoltores Pavesi.

Non essendo solo rappresentato il quorum costitutivo
richiesto dall'art. 17 dello statuto vigente l'assemblea
si è validamente costituita in seconda convocazione
nel medesimo luogo, il giorno 28/08/2026 alle
ore 21:00.

Assume la Presidenza il sr. Valterio Stefano in
qualità di Presidente dell'Associazione, il quale chiama
a raccolta da presente il sr. Domenico Valterio.
Il Presidente, accertata la ~~presenza~~ regolare convocazione
di sensi dello statuto e la presenza dell'intero
legale di soci dichiara aperta la seduta per discutere
e deliberare sui seguenti:

ORDINE DEL GIORNO

1) Adeguamento statuto modello d. l. 26/11/2017
del 3 luglio 2017 n° 117 (Codice del Terzo Settore)
in esecuzione delle previsioni della Regione
Campania n° 0686/18/2026 del 06/08/2026.

PROMESSA DI TRAMUTAMENTO FINANZIARIO E
CONFINUISA STATUARIA
Il Presidente chiama il processo di popolazione



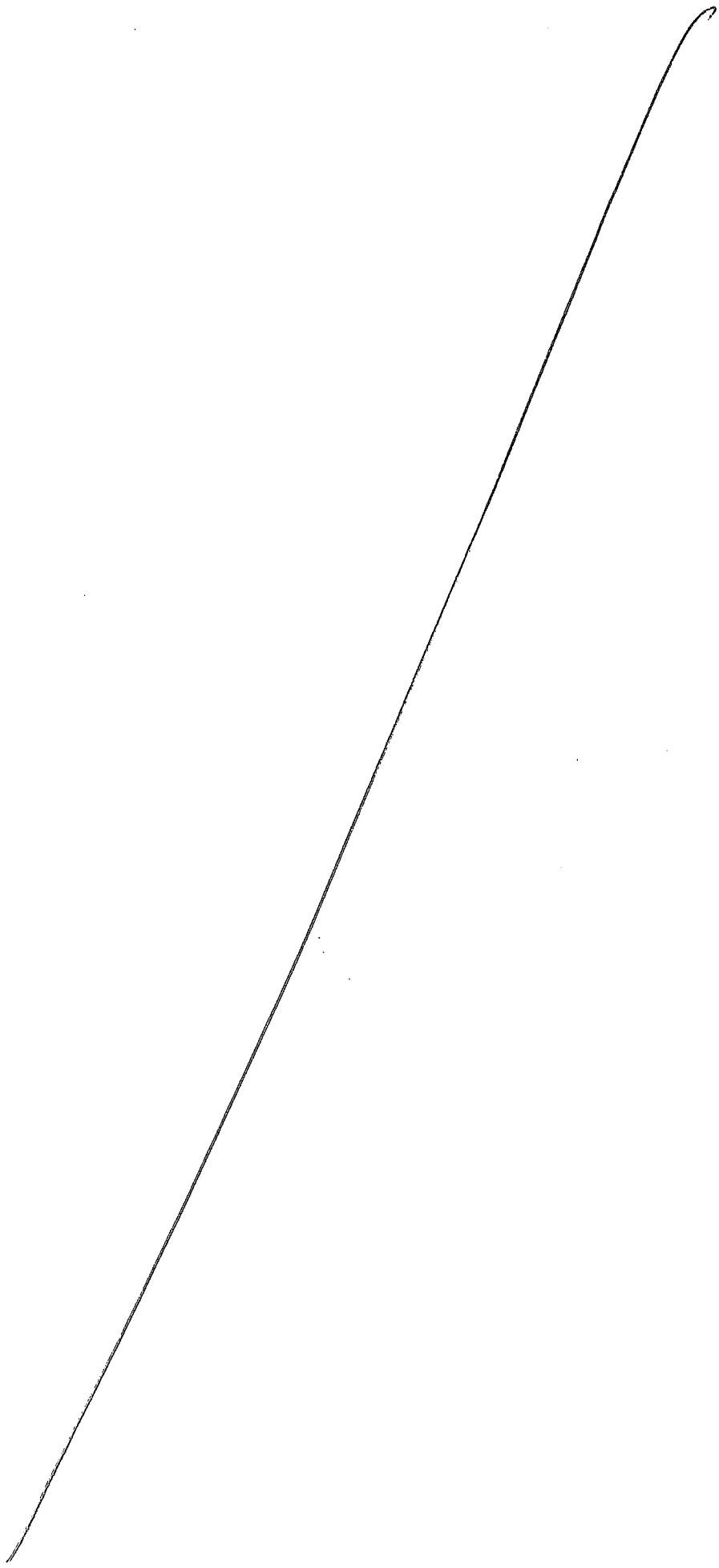
la carta Tenuta dell'Assemblea

Non essendo affatto da deliberare, la seduta
si è sciolta alle ore 23:30

Il Segretario

Domenico

Il Presidente
Stefano / Stefano



dell'ente, avendo otto che l'associazione è stata costituita con otto persone registrate all'Agenzia delle Entrate di Casella e successivamente rimodulata con debitoro omembale. Nel quadro del processo di trasparenza e revisione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la Regione Campania con nota n° 0688/18 del 06/09/2016 - ha fornito alcuni punti di modifica alla costituzione dello stesso rispetto al detto modulo viene del D.leg. 11/2017. Le persone omembale viene convocato al fine di dare esecuzione a tali prescrizioni vincenti per perfezionare l'atto omembale e perfezionare la piena costituzione vincente dell'Ente della sua costituzione ad oggi.

Relazione Tecnica sulla Modifica
Il Presidente espone le motivazioni statuate necessarie e richieste dell'omembale procedente:

- ART. 6 - AMMISSIONE NUOVI SOCI: Insieme alla clausola di garanzia al debitore in caso di divieto da parte del Consiglio Direttivo, il diritto di revisione all'Assemblea dei soci in applicazione del principio di cui all'art. 24 del Codice Civile.

ART. 32/REGIME DEL PERSONALE
Dettaglio del riferimento normativo relativo al personale e tributo, costituzionale alla disciplina prevista dall'art. 36 del D.leg. 11/2017.

per gli enti del Terzo Settore,

ART. 31 DEVOLUZIONE PATRIMONIO RESIDUO
Sussunzione della clausola di estinzione con l'esperto bipartito all'art. 9 del Codice del Terzo Settore prevedendo alla devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore, presso possesso dell'Ufficio RUNTS.

DELIBERA

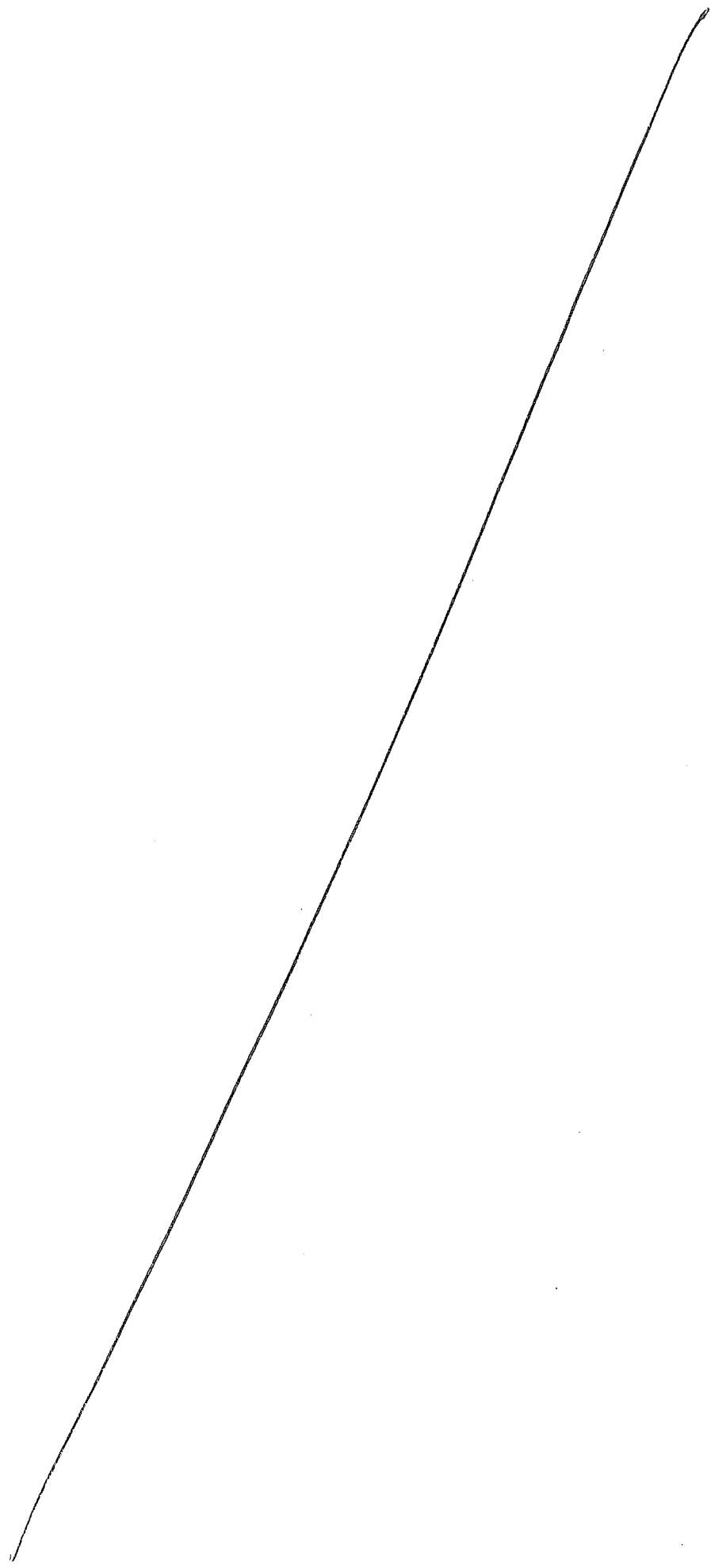
L'assemblea, esaminata la relazione del Presidente e riconoscendo la necessità degli adempimenti per il perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, con voto unanime dei presenti.

APPROVA: Integrazionemente la modificabile agli art. 6, 32, e 34 dello statuto nel Terzo alle parti di parte verbale di cui costituisce parte integrante;

DA MANDATO: Al Presidente affinché provveda, nei termini di legge, agli adempimenti di deposito presso l'Agenzia delle Entrate e alla successiva trasmissione della documentazione opportuna. Inoltre, la presidenza RUNTS confermerà alle altre parti della Regione Campania.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta è conclusa alle ore 23:15.

Il Segretario
Dott. Roberto
Il Presidente
Sillo Teta



STATUTO ADEGUATO ALLA CIRCOLARE MINISTERIALE 20 DEL 27.12.2018
AGRICOLTORI PIANESI

Art. 1 Adeguamento, denominazione e sede

- 1.1 È costituito l'Ente del Terzo Settore denominato: AGRICOLTORI PIANESI, che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, operante come Associazione di Promozione Sociale (APS).
- 1.2 In data 16.03.2023, è stato adeguato lo statuto con scrittura privata l'Associazione AGRICOLTORI PIANESI, con sede legale nel Comune di Piana di Monte Verna (CE) alla Piazza XXI Maggio 1860 n. 12.
- 1.3 L'Associazione AGRICOLTORI PIANESI, nell'ambito del proprio comune, può variare l'indirizzo della sede, senza alcuna necessità di aggiornamento del presente statuto.

Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale.

- 2.1 L'Associazione AGRICOLTORI PIANESI (di seguito denominata Associazione) è un'associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico.
- 2.2 Essa ha competenza nel Comune di Piana di Monte Verna (CE).
- 2.3 L'Associazione può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme partecipative con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Enti pubblici in località in cui non esista altra associazione.

Art. 3 Finalità

- 3.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 3.2 Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
- 3.3 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 3.4 L'Associazione ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:
- tutela e valorizzazione delle risorse naturali, artistiche, monumentali, ambientali, turistiche e culturali del luogo;
 - assistenza, tutela e informazione turistica;
 - iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico;
 - promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali, turistiche ed enogastronomiche, anche in nome e per conto di Enti pubblici e Soggetti privati;
 - attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
 - promuovere il miglioramento e lo sviluppo delle attrezzature ricettive per facilitare il movimento turistico e rendere piacevole il soggiorno dei turisti;
 - inserirsi, eventualmente, nell'attuazione dei piani turistici previsti dalle vigenti normative;
 - programmazione e realizzazione di attività di orientamento e/o di formazione professionale, corsi di aggiornamento e sostegno agli studi;
 - Realizzazione di corsi formativi e di avvicinamento alla fotografia, la cucina, l'animazione Turistica e Villagistica, la scenografia teatrale, con tecnici e professionisti del settore;
 - contribuire ad organizzare turisticamente il paese, studiandone il miglioramento edilizio e stradale, promuovendo e/o sollecitando l'abbellimento delle piazze, strade, giardini, prestando attenzione agli spazi ricreativi ed al verde;
 - apertura e gestione di un circolo per i propri soci;
 - realizzazione e/o gestione di biblioteche di interesse locale;
 - incentivare la partecipazione dei giovani attraverso specifiche attività previste dalle politiche giovanili attuate dagli Enti pubblici.
 - sviluppare attività di carattere sociale;

- conservare, recuperare, promuovere e valorizzare i prodotti tipici locali, le tradizioni culturali ed artigianali, organizzando mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre e ogni altra iniziativa idonea allo scopo;
- gestire circoli nell'ambito del Comune di Piana di Monte Verna (CE).

3.5 Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti;

3.6 Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati, anche stipulando apposite convenzioni.

3.7 L'Associazione Agricoltori Pianesi, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune e altre associazioni ed Enti pubblici e privati, si propone: l'istituzione ed il miglioramento di centri di ritrovo per ospiti; l'apertura di punti di informazione e accoglienza ai turisti; presentare alla Regione, per l'eventuale finanziamento, particolari progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, da inserire nel programma turistico regionale, anche in forma associativa con enti pubblici, imprese, Pro Loco e altre associazioni costituite da giovani e da donne.

3.8 Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3.9 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti, definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo

3.10 L'Associazione per eventi di goliardia può allestire carri allegorici in occasione del carnevale, o di altre manifestazioni, la partecipazione con il nome dell'associazione medesima a qualsiasi ulteriore manifestazione. Per il raggiungimento di tali finalità i soci presteranno la loro opera personalmente, senza retribuzione, e provvederanno, paritariamente, a sostenere le spese necessarie all'allestimento dei carri allegorici. L'associazione non ha fini di lucro.

3.11 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117 /17.

Art. 4 Efficacia dello statuto

4.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione;

4.2 Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa;

ART. 5 Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 6 Ammissione

6.1 Sono associati dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

6.2 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, ratificata dalla Assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

6.3 Il consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

6.4 L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.5 Appellabilità al diniego espresso dal Consiglio Direttivo in relazione all'ammissione di un nuovo socio, in conformità all'art. 24 del Codice Civile.

ART. 7 Diritti e doveri degli associati

7.1 Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;

prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;

denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

7.2 Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

7.3 La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 Volontario e attività di volontariato

8.1 L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

8.2 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

8.3 All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 Perdita della qualifica di associato

9.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

9.2 L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

9.3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Art. 10 Finanziamento e patrimonio

10.1 Il patrimonio dell'Associazione è formato:

- a) dalle quote sociali, annualmente stabilite dall'Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare; entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) dai contributi dei soci;
- c) da eredità, donazioni e legati;
- d) da contributi ed elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti pubblici e privati;
- e) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) da contributi dell'Unione Europea;
- g) da proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- h) da erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
- i) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) da entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- k) da beni mobili ed immobili di proprietà e/o provenienti da eventuali donazioni e lasciti.

10.2 Non può, in nessun caso, distribuire i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

10.3 Ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

10.4 L'elenco dei beni mobili di proprietà dell'Associazione Agricoltori Pianesi deve essere trascritto in apposito registro degli inventari.

10.5 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 11 Soci

11.1 I Soci dell'Associazione si distinguono in Soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

a) Socio fondatore è colui che ha promosso ed aderito già da subito all'iniziativa di costituzione dell'Associazione intervenendo alla stipula dell'Atto Costitutivo, egli, se in regola con il versamento della quota associativa per l'anno in corso, ha sempre diritto di voto.

b) Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua.

c) Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione.

d) Socio onorario è chi per meriti particolari verso l'Associazione o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio Direttivo.

11.2 I Soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

11.3 La qualità di Socio, nel rispetto della quota minima dell'ottanta per cento riservata ai residenti, è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 12 Organi

12.1 Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente e Vice Presidente;
4. Il Segretario;
5. Il Tesoriere;
6. Ordine di Controllo (Amministratore);
7. il Collegio dei Revisori dei Conti;
8. il Collegio dei Probiviri;
9. Il Responsabile GDPR;

Art. 13 L'assemblea

13.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

13.2 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

13.3 Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

13.4 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

13.5 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.14 Compiti dell'Assemblea

14.1 L'assemblea:

- ✓ determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- ✓ approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- ✓ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ✓ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera sull'esclusione degli associati
- ✓ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ✓ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ✓ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- ✓ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 Convocazione

15.1 L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

15.2 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 16 Assemblea ordinaria

16.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

16.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

ART. 17 Assemblea straordinaria

17.1 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 18 Consiglio Direttivo

18.1 Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

18.2 Il consiglio direttivo è formato da un numero dispari, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per 2 mandati.

18.3 Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il consiglio direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

18.4 Il presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti.

18.5 Il Consiglio Direttivo è formato da (cinque a nove) membri eletti a votazione segreta dall'Assemblea stessa, essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

18.6 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico e culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

18.7 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad un massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Dopo la surroga consentita dall'Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

18.8 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri, nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

18.9 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il Vicepresidente.

18.10 Il Consigliere che per tre volte consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi, da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato. Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

18.11 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

18.12 Spetta al consiglio Direttivo dell'Associazione prendere ed assumere decisioni su strategie da poter adottare. Se non vi è parere unanime su una decisione si provvederà a regolare votazione per alzata di mano dove la maggioranza decide il da farsi. Tuttavia, nessun esponente dell'Associazione può assumere decisioni senza essersi consultato con tutto il direttivo e la decisione, ultima spetta poi al consiglio direttivo.

18.13 Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- 1) amministra l'organizzazione, attua le deliberazioni dell'assemblea;
- 2) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- 3) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 4) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

5) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;

6) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

18.14 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 19 Presidente e Vice Presidente

19.1 Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta tra i Consiglieri precedentemente eletti.

19.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente; in mancanza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano di iscrizione all'Associazione.

19.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea dei soci con l'assistenza del Segretario.

19.4 Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.

19.5 Il Presidente provvede a riscuotere contributi concessi all'Associazione da qualsiasi Ente pubblico o privato e da privati ed a prelevare somme dell'Associazione depositate presso Istituti Bancari o Uffici postali;

19.6 Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

19.7 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante dell'Associazione.

19.8 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 20 Segretario

20.1 Il Segretario è nominato dal Presidente, scelto tra i soci ordinari con adeguate attitudini e competenze o tra i Consiglieri.

20.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l'Assemblea, redige i verbali e cura il normale funzionamento degli uffici.

20.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

20.4 Il suo mandato è limitato nel tempo a quello in cui dura in carica il Presidente che lo ha prescelto. Il Presidente può, però, in qualsiasi momento, provvedere a sostituirlo a suo insindacabile giudizio.

Art. 21 Tesoriere

21.1 Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti;

21.2 Redige la stesura dei bilanci;

21.3 Provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;

21.4 Amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;

21.5 Con firma congiunta a quella del Presidente può prelevare somme dell'Associazione depositate presso istituti bancari

21.6 Deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per la relativa approvazione.

21.7 E' responsabile degli atti contabili dell'Associazione ed ha l'obbligo di rendere, in qualsiasi momento, il rendiconto al Presidente ed al Consiglio Direttivo.

21.8 E' responsabile delle attività e delle azioni intraprese dal suo team di lavoro, sempre dopo aver ottenuto delibera e parere favorevole dal consiglio direttivo.

Art. 23 L'Amministratore

23.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

23.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

23.3 È responsabile della corretta gestione operativa del progetto secondo le procedure interne e le norme del soggetto finanziatore;

23.4 Organizza e presidia il team di progetto per la realizzazione delle azioni;

23.5 Effettua il monitoraggio del progetto e, raccordandosi con il Consiglio Direttivo, provvede ad eventuali rettifiche che si rendessero necessarie in itinere;

23.6 Verifica lo stato di avanzamento delle spese in relazione al budget assegnato;

23.7 Convalida la corretta compilazione della documentazione prevista sia dal finanziatore che da altri istituti interni/esterni;

23.8 Collabora alla predisposizione e alla verifica dei documenti necessari alla rendicontazione del progetto e ne assume la responsabilità verso il Consiglio Direttivo;

23.9 Provvede alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi dal progetto e al rispetto degli indicatori previsti dalle procedure interne;

23.10 Verifica la congruenza dei costi e delle spese ammissibili nel rispetto delle norme;

23.11 Verifica la corretta fase di promozione del corso;

23.12 Gestisce i rapporti con eventuali partner di progetto;

23.13 Si relaziona con gli stakeholder potenziali dell'attività svolta (famiglie, istituzioni, tessuto imprenditoriale, privato sociale, ...);

23.14 Sovrintende alla logistica necessaria e all'iter per l'avvio del progetto.

Art. 24 Collegio dei Revisori dei Conti

24.1 E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

24.2 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci. Ogni Socio votante può esprimere fino a tre preferenze, i primi tre eletti sono Revisori effettivi, il quarto e quinto eletto sono Revisori supplenti. Il primo eletto assume la carica di Presidente.

24.3 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

24.4 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di approvare il bilancio consuntivo.

24.5 Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio.

Art. 25 Collegio dei Proibiviri

25.1 Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'assemblea dei Soci, tra persone esperte e qualificate sul piano professionale, economico, giuridico ed amministrativo. Ogni Socio votante può esprimere fino a tre preferenze, i primi tre eletti sono membri effettivi, il quarto e quinto eletto sono membri supplenti. Il primo eletto assume la carica di presidente.

25.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli Soci.

Art. 26 Presidente onorario

26.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei Soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

26.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di rapporti con altri Enti.

Art. 27 Responsabile GDPR

il responsabile del trattamento:

27.1 tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;

27.2 garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;

Art.28 Controllo e vigilanza

28.1 L'Associazione adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti riconoscendo l'assenza di lucro e la competenza territoriale e trasmette gli atti all'Assessorato Regionale al Turismo.

28.2 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

28.3 L'Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e d' impresa, anche ricorrendo a propri Soci.

28.4 Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative pubbliche.

28.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

28. 7 L'Associazione, ai sensi delle vigenti normative in materia, depositerà il proprio atto costitutivo e statuto presso la Regione Campania - Assessorato al Turismo.

Art. 29 Bilancio

29.1 Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117 /2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

29.2 Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 30 Bilancio sociale

30.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 31 Convenzioni

31.1 Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117 /2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

31.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 32 Personale retribuito

32.1 L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017

ART. 33 Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

33.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 34 Responsabilità della organizzazione

34.1 L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 35 Assicurazione dell'organizzazione

35.1 L'Associazione può assicurarsi per i anni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 36 Libri sociali

36.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;

il Registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

36.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art. 37 Scioglimento dell'Associazione Agricoltori Pianesi

37.1 L'Associazione può essere sciolta con apposita delibera dei Soci votanti in assemblea straordinaria.

37.2 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere comunicato alla Regione Campania - Assessorato al Turismo, tramite il Comitato Provinciale di Caserta, al Comune di Piana di Monte Verna (CE) ed agli organi di polizia competenti;

37.3 In caso di vacanza amministrativa, l'amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

37.4 In caso di scioglimento dell'Associazione gli eventuali residui attivi devono essere devoluti a fini di utilità sociale facendo riferimento all'art. 9 del Codice del Terzo Settore, che disciplina la devoluzione del patrimonio residuo per le APS e prevede obbligatoriamente il parere preventivo dell'Ufficio RUNTS.

Art. 38 Riferimenti legislativi

38.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

38.2 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento interno che sarà successivamente approvato dall'Assemblea, al fine di disciplinare tutte le procedure e le attività della vita associativa, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle associazioni.

Art. 39 Norma transitoria

39.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

39.2 A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117 /17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

39.3 L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.



0 1 26 026773 240 9



0 1 26 026773 239 6



0 1 26 026773 238 5



0 1 26 026773 237 4



0 1 26 026773 236 3



0 1 26 026773 235 2

